



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI  
Settore Regolazione**

**ORDINANZA**

**ATTO N. ORM 911 DEL 16/11/2022**

**OGGETTO: VIA DI FASSOLO  
ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL  
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che la società Edilservizi s.r.l. ha presentato istanza PG 2022/410863 in data 28/10/2022 con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica in un tratto della via Di Fassolo nel territorio del Municipio Il Centro Ovest nell'ambito dei lavori di manutenzione caseggiato di Via Buozzi 26 ;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporta una parziale occupazione della carreggiata;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice dei lavori

Visti inoltre

- il parere di polizia stradale del 13/09/2022 rilasciato dal competente Distretto Territoriale della Polizia Locale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- L'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di



Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2010;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- 

Dato atto che

- il soggetto istruttore della pratica è il Sig. Fabio Polizzi del Settore Regolazione della Direzione Mobilità e Trasporti;
- il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Geom. Giuliano Guiducci del Settore Regolazione della Direzione Mobilità e Trasporti;
- il Responsabile del procedimento è l'Arch. Varno Maccari, Dirigente del Settore Regolazione della Direzione Mobilità e Trasporti;

### **ORDINA**

dalle ore 08.00 del giorno 14/11/2022 alle ore 24.00 del giorno 13/11/2023 in Via di Fassolo,

Nel tratto di strada compreso tra il civ 81r ed il civ 97r, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- istituita la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- istituita una corsia di marcia sul lato monte con larghezza minima di metri 2,30

Nel tratto compreso tra Piazza San Teodoro ed il civ 97r, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- istituito un corridoio di transito pedonale, di larghezza di un metro sul lato monte tra l'istituenda corsia di marcia ed il margine della carreggiata
- divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti sul lato monte

Per quanto non diversamente indicato resterà ferma l'esistente regolamentazione della circolazione

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I



del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Sono ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

## **MANDA**

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

**IL DIRIGENTE**  
Firmato digitalmente  
Varno Maccari

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

